



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 72 DEL 12-04-2022

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **19:55** nella sala delle adunanze del Comune suddetto in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO	Sindaco	P
Terrasi Vincenzo	Vice Sindaco	P
CULOTTA TANIA	Assessore	P
Mancinelli Salvatrice	ASSESSORE	P
Garbo Vincenzo	ASSESSORE	A
LAZZARA SIMONE	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **1**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA**

Il Sindaco **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.77 DEL 05-04-2022

Ufficio: **SEGRETARIO GENERALE**

Assessorato:

OGGETTO: **Approvazione Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024.**

Vista la nota della scrivente Prot. N. 5889 del 2 febbraio 2022, alla quale i Responsabili hanno dato riscontro con le note depositate agli atti d'ufficio, con le quali venivano richieste nuove risorse umane in quasi tutti i settori;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2022, con cui venivano dettati gli indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024;

Dato atto, che il Comune di Cefalù, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020, rientra nella fascia demografica di cui alla lettera f) dell'art. 3, comma 1, per cui è previsto un valore soglia della spesa di personale rispetto alle entrate correnti pari al 27,0% (Art. 4, Tabella 1, lett. f);

Vista la determinazione del valore soglia del Comune di Cefalù calcolata dal Settore finanziario dell'Ente (Allegato 1), secondo cui il Comune di Cefalù ha un valore soglia del rapporto spese di personale/ entrate, calcolato ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto, pari al 21,61%;

Considerato, pertanto, che il Comune di Cefalù ai sensi dell'art. 5 del Decreto citato risulta virtuoso e potrà incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato nella percentuale massima del 19,0% nel 2022, rispetto alla spesa di personale del 2018 (pari ad € 4.163.995,53), e che la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai citati artt. 4 e 5 del decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 , commi 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296;

Atteso che, dal citato Attestato (Allegato 1) si evince che il limite della spesa di personale, ai sensi dell'art. 5 del DPCM, non potrà superare per l'anno 2022 il limite di € 4.955.155,03;

Considerato che la spesa della presente proposta di fabbisogno è inferiore al limite di cui al punto precedente, come si evince dalla certificazione sulla spesa di personale (Allegato 2);

Preso atto degli indirizzi dell'Amministrazione in merito all'aggiornamento e modifica del vigente PTFP dettati con la citata deliberazione n. 39 del 23.02.2022, alla quale si fa rinvio per le

motivazioni della presente programmazione, si confermano tutte le assunzioni a tempo indeterminato già previste dal PTFP 2021 e si propongono le seguenti nuove assunzioni e le indicate spese di personale per l'anno 2022, riprogrammando le altre nel corso del biennio triennio 2022/2024 in base alle disponibilità finanziarie comunicate dal responsabile del servizio finanziario e riducendo alcune unità rispetto all'indirizzo dell'Amministrazione, al fine di rispettare per l'anno 2022 e per i successivi anni 2023 e 2024 i limiti di cui al DPCM 17/03/2020:

- 1) N. 1 istruttore direttivo tecnico di Cat. D, mediante scorrimento graduatoria;
- 2) N. 1 Assistente Sociale di Cat. D mediante stabilizzazione a valore sui fondi statali, previsti dalla legge di bilancio 2021(art.1, comma 797 e ss.); la spesa per l'assunzione è considerata etero-finanziata e, pertanto, non rileva ai fini del rispetto del valore soglia di cui al D.M. del 17 marzo 2020, per la parte di contributo ricevuto;
- 3) Il Comandante della P.M., mediante mobilità interna, previo atto di interpello;
- 4)La valorizzazione delle risorse umane dell'Ente, prevedendo progressioni verticali per la copertura di alcuni posti e precisamente: N. 3 collaboratori amministrativi di Cat. B e N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi di Cat. D;
- 5)L'incremento orario a 34 ore settimanali del personale a tempo determinato, stabilizzato nel 2019, previo atto di interpello;

Ritenuto, inoltre, di poter proporre per l'anno 2022 tutte le assunzioni a tempo determinato di cui all'atto di indirizzo, che per lo più sono etero-finanziate e che, pertanto, gravano solo in parte sul bilancio dell'ente, di seguito riassunte:

- Un'assunzione straordinaria di un tecnico di Cat. D con scadenza al 31.12.2026 per l'attuazione del PNRR, a valere su risorse proprie dell'Ente (art. 31- bis. Commi 1 e 4 del D.L. 152/2021), nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, come certificato dal responsabile del settore finanziario (Allegato 3);la predetta assunzione va , altresì, in deroga al limite della durata massima di trentasei mesi, al limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile) , non rileva ai fini dell' incidenza nella spesa di personale (art 33 del D.L. 34/2019) e non rileva per il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale (art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006);
- Le assunzioni già previste nelle deliberazioni di indirizzo di G.C. nn.2 e 3 dell'11.01.2022 e precisamente: N. 4 Assistenti Sociali a tempo determinato e pieno fino ad un anno, N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno fino ad un anno, prorogabili (finanziate con i fondi PAIS); N. 2 Assistenti Sociali a tempo determinato e pieno fino a diciotto mesi, prorogabili (finanziate con il fondo povertà). Le assunzioni vanno in deroga a tutti i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato e sono neutre come spesa perché sono etero-finanziate; si procederà prioritariamente mediante scorrimento graduatorie valide;
- La proroga fino a giugno ed eventuale ulteriore proroga in base ai fondi statali di finanziamento di n. 2 contratti a tempo determinato di assistenti sociali, attualmente in essere;
- La riassunzione di n. 8 stagionali di cat. B profilo di ausiliario del traffico per mesi tre + due a valere sui fondi dei proventi delle multe per violazioni al C.D.S., come già previsto con deliberazione di G.C. n. 32 del 16.02.2022;

Visti:

- **l'art. 39, comma 1, della legge 449/1997**, ai sensi del quale *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente*

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 Aprile 1968, N. 482”;

- **il comma 19 del citato articolo 39**, secondo cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- **l'art. 91 del D.Lgs 267/2000** che prevede :” *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale”;*
- **l'art. 89 comma 5 del TUEL** a sensi del quale gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- **il comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001** , secondo cui : “ *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni”;*

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare:

- *2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste*
vigente

*a**legislazione*
- *3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- *4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità*

previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- *6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*

Dato atto che in sede di formazione del nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, andranno individuati, compatibilmente con il PTFP, strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

Richiamato l'art. 1, comma 12, della legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del d.l. 228/2021 (così detto "Milleproroghe"), concernente *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, entrata in vigore il 1° marzo 2022, che ha novellato l'art. 6 del d.l. 80/2021, in materia di Piao, stabilendo la proroga:

- al 31 marzo 2022 del termine per l'adozione del d.p.r. per l'individuazione e abrogazione dei piani assorbiti dal PIAO;
- al 31 marzo 2022 del termine per l'adozione con d.m. di un Piano tipo;
- al 30 aprile 2022 del termine di adozione del PIAO per l'anno 2022 (anno di prima applicazione);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti e successivamente del PIAO comunale, con l'approvazione del PTFP 2022/2024, che confluirà nel predisponendo DUP 2022/2024 e successivamente nel Bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che in esercizio provvisorio è possibile assumere nuovo personale a condizione che ciò non implichi una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato e che, pertanto, il divieto di assumere a qualunque titolo, di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, opera solo nel momento in cui l'ente non ha rispettato il termine per l'approvazione del bilancio;

Visto il CCNL 2016/2018, che non prevede ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 l'informazione sindacale preventiva;

Richiamato, altresì, l'art. 6 ter del citato D.Lgs.165/2001 e s.m.i., ai sensi del quale:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 1.

a

3.

Considerato che con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'08.05.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. del 27.07.2018, data di decorrenza dello stesso, sono state adottate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale per le PP.AA;

Preso atto delle rilevazioni delle eccedenze per l'anno 2022 depositate agli atti dell'ufficio competente, che hanno dato esito negativo e della rilevazione del fabbisogno da parte di tutti responsabili che al contrario evidenzia un quadro generale di carenze di risorse;

Ritenuto che, alla luce della normativa e delle linee guida citate, le nuove assunzioni non costituiscono mera sostituzione di personale, ma vengono individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie e che la pianta organica non è più statica ma modificabile in riferimento alle competenze e alle professionalità di cui le amministrazioni ritengono di dover avere bisogno;

Considerato che il piano triennale del fabbisogno del personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente;

Considerato, altresì, che la L.58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, in particolare l'art. 33, introduce una modifica significativa nel sistema del calcolo delle capacità assunzionali, come poi decretato con provvedimento citato del 17 marzo 2020, che fa venire meno il calcolo della capacità assunzionale con l'applicazione del turn-over e introduce il calcolo della capacità assunzionale con riferimento al valore soglia percentuale del rapporto entrate/spese innanzi individuato;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto;

Dato atto che il Piano Triennale dei fabbisogni di personale di Cefalù e il suo aggiornamento attuale, di cui si propone l'approvazione con la presente proposta, è stato predisposto secondo le Linee Guida del Ministero;

Considerato, infatti, che lo stesso Piano, così come modificato dalla presente proposta, è conforme:

- Al Piano della performance 2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 24.06.2021;
- Al D.U.P. 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021;

Dato atto che il Settore personale ha già richiesto l'inserimento delle somme necessarie alla copertura delle nuove assunzioni, previste nel presente piano dall'anno 2022, nel bilancio in corso di predisposizione e che alle stesse si provvederà solo a seguito dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, la

cui scadenza è fissata per il presente esercizio al 31.05.2022, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1) TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI

- **Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.** a mente del quale : I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- **Art. 1 comma 557 - bis** che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- **Art. 1 comma 557 quater** (così come aggiunto dall'art. 3 , comma 5 bis del D.L. 90/2014 , conv. Dalla legge 114/2014) che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche secondo l'orientamento condiviso ed espresso dalla deliberazione n. 25 /2015 della Corte dei Conti, Sez. Autonomie;
- preso atto che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

Richiamata la nota del 02/02/2016 n. 72 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui è stata comunicata la conclusione delle procedure di mobilità di cui al D.M. del 14/09/2015, con riferimento al personale di Area Vasta non ricollocato nella prima fase e nella seconda fase;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Dato atto che:

- al 31.12.2021 l'Ente aveva 129 posti coperti, di cui 78 a tempo parziale e che la dotazione è stata rideterminata da ultimo con la deliberazione di G.C. n.44/2021;
- la Regione Sicilia continua ad erogare i contributi a totale copertura della spesa dei lavoratori stabilizzati;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 53/2017 veniva approvata la riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D.lgs. N. 118/2011;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17 settembre 2018 è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 06.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 06.05.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 04.08.2021 è stato approvato il Rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 25.11.2021 è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020;
- Sono in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2022/2024, il cui termine di scadenza è stato prorogato al 31.05.2022 e il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021, il cui termine di scadenza è per legge fissato al 30.04.2022;

Rilevato che:

- la nuova visione, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto poco flessibile, si trasforma in uno strumento che rileva realmente le effettive esigenze, coerentemente con il PTFP, e viene espressa in termini finanziari;
- la dotazione organica, di fatto, individua la " dotazione di spesa potenziale, massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti ai tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;
- nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massimo le amministrazioni:
 - a) potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste di copertura finanziaria, che restano neutre ai fini del calcolo del valore soglia della spesa del personale.
 - b) dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali di cui alla legislazione vigente.

Dato atto che :

- con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.02.2022 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2022/2024, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 198/2006;
- con deliberazione di G.C. n.38 del 23.02.2022 si è provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze per l'anno 2022, dalla quale è risultato che il Comune di Cefalù non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali;
- per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 risultano al momento n. 1 posti da riservare alle categorie di cui trattasi (All.5) e che sono in corso le procedure concorsuali riservate per la copertura del posto programmato di una categoria protetta di cat. C di istruttore amministrativo;

Dato atto che la spesa di personale, al netto degli incrementi finanziari, dei contributi di cui alla legge di bilancio 2021 e 2022 e del contributo a carico del bilancio regionale ai soli fini della stabilizzazione, e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006 n° 296, prevista per il 2021, rispetta il limite di spesa di personale sostenuto nel triennio 2011-2013 (€ 5.066.671,09) giusta attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, che si allega (All. 2);

Dato atto altresì che la spesa di personale a tempo determinato rispetta i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/210, e s.m.i., al netto delle assunzioni escluse dal computo, come si evince dal calcolo riportato nell'Allegato 4;

Considerato che i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria vengono allegati alla presente proposta e che sulla stessa, prima dell'approvazione in Giunta Comunale si esprimerà il Collegio dei Revisori dei conti;

Atteso che presso il Comune di Cefalù non risultano vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate;

Vista la dotazione organica rideterminata alla luce del piano (Allegato 6), il cui costo teorico calcolato dal Settore personale pari ad € 3.780.945,70 rientra nel costo teorico della dotazione approvata con la deliberazione della G.C. n.44/2021, pari ad € 3.825.226,20, da cui occorre sottrarre il costo delle cessazioni di personale nel triennio (All. 7a),7b),7c), per un totale pari ad € 132.767,05;

Vista la Legge di Bilancio 2021 (178/2020);

Vista la Legge di Bilancio 2022 (234/2021);

Visto il D.L.52/2021, convertito con modificazione in legge n.233 del 29.12.2021;

Vista la circolare n.4/2022 della RGS;

Visto il D.Lgs. 165/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE:

1. Approvare la premessa in ogni sua parte per farne parte integrante e sostanziale del presente atto e per le motivazioni e per le attestazioni ivi enunciate, che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di dare atto che:
 - la minor spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2022 – 2024, calcolata secondo i criteri individuati dalla normativa vigente, risulta quantificata nei prospetti allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 7a),7b) e 7c), pari ad € 132.767,05;
 - il Comune di Cefalù rientra nei comuni virtuosi di cui all'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020, giusta determinazione del Responsabile del Settore Finanziario (Allegato 1) e che, ai

sensi dell'art. 7 del predetto decreto, la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato previste nel presente piano non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4), in cui vengono stabilite le assunzioni, tenendo conto delle direttive di cui all'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2022, con alcune modifiche e con una redistribuzione nel triennio, per le motivazioni e con le modalità illustrate in premessa;
4. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2022/2024, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1, commi 557 e segg. della Legge 296/2006 e del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020, nonché in attuazione delle agevolazioni dettate per i comuni virtuosi;
5. di disporre, altresì, che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2022/2024, fatte salve quelle già avviate a seguito del piano 2021/2023, saranno contrattualizzate, a seguito dell'approvazione del bilancio 2022/2024 e del Piano della Performance 2022/2024, in corso di predisposizione o nelle more dell'approvazione del bilancio , in esercizio provvisorio , purchè si rispettino i dodicesimi, fatte salve alcune eccezioni consentite dalla legge, per assunzioni interamente eterofinanziate nei servizi sociali e per la esecuzione del PNRR a tempo determinato, che vanno in deroga all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;
6. di dare atto che la spesa relativa alle assunzioni programmate con la presente deliberazione troverà copertura sugli stanziamenti del bilancio 2022/2024 in corso di predisposizione;
7. di dare atto che la deliberazione adottata diverrà efficace solo a seguito del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti, che assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
8. Approvare la nuova dotazione organica, che tiene conto del nuovo CCNL degli EE.LL., sottoscritto in data 21.05.2018 e della attuale situazione dell'organico (All.6);
9. Approvare tutti gli allegati ed attestati citati in premessa;
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, nel rispetto delle previsioni del CCNL, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
11. Di pubblicare la deliberazione sul Sito Web dell'Ente- Amministrazione Trasparente;
12. Di incaricare il Settore Personale della comunicazione dei contenuti del Piano al DFP, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, pena la possibilità di procedere alle assunzioni programmate.
13. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per il suo inserimento nel DUP 2022/2024, in corso di istruttoria.

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 05-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 06-04-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 06-04-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

F.to LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

L'Assessore Anziano

F.to Terrasi Vincenzo

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to DOTT.SSA SERGI MARIA
ROSARIA*

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal .
(Reg. Pub. N.)

Dalla Residenza Municipale

IL Responsabile della tenuta Albo

F.to

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il
opposizione o reclamo.

defissa il

e che non venne prodotta a quest'ufficio

Il Messo Comunale

F.to

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **12-04-2022** in quanto:

- ☒ é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 13-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)*